

# CURIA ARCIVESCOVILE DI UDINE CANCELLERIA

0637/CAN/19

Udine, lì 29.04.2019

### ANNOTAZIONE DI DEFEZIONE DALLA CHIESA CATTOLICA

(n. 7, 2° del Decreto Generale C. E. I. del 30.10.1999)

Vista l'istanza del Sio	nato a U
residente in vi	battezzato nella Parrocchia di S. Rocco in
Udine (UD) in data , pervenuta in d	data 29.04.2019 tramite il Rev. Parroco della
Parrocchia di S. Rocco in Udine (UD), con la qu	ale il Sig. hiede di NON
ESSERE PIÙ CONSIDERATO MEMBRO DELLA CHIESA CATTOLICA, e che venga data applicazione all'art. 7 del D. L. n. 196/2003.	

#### Premesso che:

- per la Chiesa cattolica il Sacramento del Battesimo conferisce uno status personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio
  di acquisire, conservare e utilizzare, per i suoi fini istituzionali, i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti
  ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali.

#### Considerato che:

 le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei Battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996.

Visto il § 7, 2° del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30.10.1999.

## col presente ATTO si concede l'AUTORIZZAZIONE

al Rev Parroco della Parrocchia di S. Rocco in Udine (UD) a eseguire a margine dell'Atto di Battesimo del Sig., ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione:

"In forza del decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 29 04 2019, n. 0637/CAN/19, si annota che il Sig.

J, di cui al presente Atto, ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica".

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino nel Battesimo e nella Confermazione (C.D.C. cann. 874, n. 1 e 893, n. 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al Matrimonio canonico (C.D.C. can. 1071, n. 1, 5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (C.D.C. can. 1184, n. 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti (C.D.C. cann. 1331, n. 1, 2° e 915).

E' fatto divieto al Rev. Parroco di rilasciare il certificato di Battesimo della Persona suddetta, salvo che a richiesta della medesima e con autorizzazione di questo Ordinariato.

L.S.

L'ORDINARIO DIOCESANO